



Garanzie Assicurative incluse nella quota viaggio: Assistenza Sanitaria - Spese Mediche - Garanzia Bagaglio.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con UnipolSai spa riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata presso ITINERA srl e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi unitamente agli altri documenti di viaggio

ASSISTENZA ALLA PERSONA valida durante il viaggio

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Art. 01 - Oggetto della garanzia - La Società mette a disposizione dell' Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Milano + 39 02.24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori Assicurati.

Art. 02 - Consulto medico e segnalazione di uno specialista - Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialista nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Art. 03 - Invio di medicinali urgenti quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

Art. 04 - Trasporto sanitario
 a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
 b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

Art. 05 - Rientro sanitario dell'assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrattato in Italia, reossi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UnipolSai e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

Art. 06 - Rientro dell'assicurato convalescente qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di giorni 3, dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

Art. 07 - Trasporto della salma dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

Art. 08 - Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

Art. 09 - Rientro anticipato dell'assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

Art. 10 - Viaggio di un familiare quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a giorni 10 - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

Art. 11 - Interprete a disposizione all'estero quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendone i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 500,00.

Art. 12 - Segnalazione di un legale quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all'importo massimo di € 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

Art. 13 - Comportamento in caso di sinistro
 L'Assistenza si ottiene telefonando al numero di Milano: + 39 02. 24128377.

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:
 - segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera "Unipol Viaggi Protetto";
 - comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

ART. 14 - Disposizioni e limitazioni
 Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli:

- 05 (RIENTRO SANITARIO DELL' ASSICURATO)
- 06 (RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE)
- 07 (TRASPORTO DELLA SALMA)
- 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI)
- 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL' ASSICURATO)
- 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE)

qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore sia sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo massimo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.

- 1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
- 2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

RIMBORSO SPESE MEDICHE, FARMACEUTICHE, OSPEDALIERE

Art. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA - La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattie, insorti durante il viaggio, la Società rimborserà le spese incontrate, nel limite di € 300,00 per i viaggi in Italia e nel limite di € 6.000,00 per i viaggi all'estero.

A parziale deroga dell'art. 27 delle "Condizioni Generali di Assicurazione" si dispone che le garanzie di cui alla sezione spese mediche, si intendono operanti anche nel caso di riaccettazione di malattie preesistenti all'inizio del viaggio. Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica), e non da medici privati, che ne imponga la necessità, o quanto meno, l'opportunità.

Per la sezione **SPESE MEDICHE** si intende garantita anche la prestazione di medici privati a condizione che ne consegua il ricovero presso una struttura sanitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni di pronto soccorso.

Si raccomanda l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea.

- La franchigia che sarà dedotta dall'importo rarisabile delle Spese Mediche, è pari a:
 - € 40,00 per le spese sostenute ad integrazione di quanto fruibile mediante l'uso della tessera TEAM (*), nei Paesi convenzionati con l'Italia;
 - € 250,00 per le spese sostenute qualora l'Assicurato non utilizzi la tessera TEAM nei Paesi in cui questo sia utilizzabile;
 - € 80,00 per le spese sostenute nei Paesi non convenzionati con l'Italia.

ATTENZIONE!

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Art. 02 - Franchigia e Scoperto
 Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l'applicazione di una franchigia pari a € 40,00.

Art. 03 - In caso di ricovero ospedaliero nell'Unione europea
 Con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di scoperto o franchigia.

Art. 04 - Comportamento in caso di sinistro
 Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ad inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
 - propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi del documento assicurativo tessera "Unipol Viaggi Protetto", codice IBAN;
 - diagnosi del medico locale;
 - originali delle fatture o ricevute pagate.
 In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a:
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI).

GARANZIA BAGAGLIO € 500,00 per persona

Art. 01 Oggetto della garanzia entro la somma assicurata di € 500,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Art. 02 Disposizioni e limitazioni: l'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a € 75,00.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
 a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
 b) apparecchiature fotocinematografiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocinematografici (obiettivi, filtri, lampeggianti, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan o a bordo di motocicli o altri veicoli, sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibile all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

Art. 03 Spese di prima necessità - In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Art. 04 Franchigia - Dall'ammontare del danno risarcibile in base agli Art 1 e Art. 2 sopraindicati verrà detratta la franchigia di € 40,00. La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

Art. 05 Comportamento in caso di sinistro
 In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ad inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo" C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

- 1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera "UnipolSai Viaggi Protetto", codice IBAN
- 2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- 3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
- 4. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIU o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;
- 5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'alberatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o alberatore e loro risposta;
- 6. In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autotour) e loro risposta;
- 7. In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI).

Art. 06. Ulteriori Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'alberatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento

GARANZIA ANNULLAMENTO " FACOLTATIVA CONSIGLIATA " Polizza n. 107307963 UnipolSai

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA: Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della sottoscrizione del contratto di viaggio, potrà aderire alla polizza Garanzia Annullamento UnipolSai che gli consente di assicurare l'intero valore del viaggio, a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. **PREMIO:** Il premio è calcolato applicando il tasso del 3.80% sul valore del viaggio.

Art. 01 - Premessa e descrizione del rischio - La Società alla presente sezione, nei limiti ed alle condizioni contrattuali seguenti, assicura i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente durante il periodo di validità della presente polizza. La Garanzia è operante solo se richiesta al momento dell'iscrizione al viaggio e deve essere effettuata da **ITINERA srl** contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore dell'avvenuta conferma dei servizi turistici acquistati dall'Assicurato.

Art. 02 - Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia copre le penali dovute dall'Assicurato alla **ITINERA srl**, se l'Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

1. **Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un Compagno di viaggio**, se anch'egli assicurato, o del loro coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, o del socio/consigliere della Ditta dell'Assicurato. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione di "compagno di viaggio" si riferisce ad una sola persona anche egli assicurato. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o ricattizzazioni si manifestano dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio.
 2. **Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali** che colpiscono i beni dell'Assicurato e impongono la sua presenza in loco.
 3. **Citazione in Tribunale** quale testimone o convocazione a Giudice Popolare, pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
 4. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali nel luogo di residenza.
 5. Impossibilità di usufruire delle ferie per intraprendere il viaggio a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro.
 6. **Debiti scolastici oppure bucciatra**.
- La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.
- Art. 03 Massimali:** La Società rimborsa le penali d'annullamento addebitate all'Assicurato da **ITINERA srl**, entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nei limiti di Assicurati di **€ 3.000,00** e con un massimale per singolo evento di **€ 12.000,00**.

Art. 04 - Disposizioni e limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.
2. Qualora l'Assicurato si contemporalmente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o ricattizzazioni si manifestano dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

Art. 05 - Esclusioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Esclusioni comuni a tutte le garanzie" di cui all'Art. 27 delle "Condizioni Generali di Assicurazione", del Fascicolo Informativo, l'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio; a non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione e di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, socio-politici, meteorologici, eventi naturali, epidemici o dal pericolo che si manifestino fatti evocati. Sono esclusi gli annullamenti determinati:

- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

ART. 06 - Franchigia/Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile, con un minimo di **€ 100,00**, per ciascun assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.

ART. 07 - Comportamenti in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1. **Annullare la prenotazione al Tour Operator Itinera srl** immediatamente, al fine di evitare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.
2. **Denunciare l'annullamento alla Società entro 5 giorni** dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 - * telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
 - oppure
 - * a mezzo fax al numero **051.7096551**. Come data di invio farà fede la data del fax.

Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale o telefono ove sia effettivamente inintercambiabile l'assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** "Ufficio Sinistri Turismo" Via della Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI):

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento omessa dall'Operatore Turistico;
- certificazione medica in originale;
- codice IBAN.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, **esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).**

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di tenarierietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale

Sono inoltre escluse:

- i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di **€ 1.500,00**
- j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campioni;
- l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciate alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- o) le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e, salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

252 - art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di quest'ultimo.

Reclami in Merito Al Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società, indirizzando a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami Assistenza Clienti

Via dell'Unione Europea 3/B - 20097 - San Donato Milanese (MI)

telefono: 02 55614077 (da lunedì a giovedì, dalle ore 9,00/12,30 e venerdì ore 9,00/12,00)

fax : 02 51815353

e-mail: reclami@unipolassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, telefono 06 4211331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 - b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - c) breve descrizione del motivo di lamentela;
 - d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
 - e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
- Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.Unipolassicurazioni.it

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarla, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controverse tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
 - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema indivisibile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, nella cooperazione fra organismi nazionali.
- Nel caso in cui le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

Avvertenza: La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo

INFORMAZIONI:

Assistenza - Spese Mediche - Garanzia Bagaglio. Il dettaglio delle prestazioni, sopra indicate è consultabile per esteso sul sito www.pellegrinaggiopan.com ed è indicato nel documento assicurativo "tessera" che verrà consegnata allegata ai documenti di viaggio. L'estratto della Garanzia di Annullamento viene riportato per rendere note le condizioni di assicurazione sin dal momento dell'iscrizione. Per quanto qui non espressamente regolato faranno fede gli originali delle polizze depositate presso gli uffici della Contraente.

PRIVACY. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per la finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A.